



## Il Questore della Provincia di Milano

**VISTA** la licenza n. 43/2018 di Reg. datata 30.07.2028 per l'esercizio dell'attività di recupero crediti, rilasciata alla sig.ra **CECCHETELLI Rosita**, nata a Fabriano (AN) il 08.06.1968, legale rappresentante della società "**MEDIA CREDIT SERVICES S.r.l.**" per l'esercizio di una agenzia di recupero crediti stragiudiziale con sede in **Milano, via Ludovico Di Breme n. 44 - piano 1°**;

**VISTA** la richiesta presentata dalla sig.ra **MARINACCI Paola**, nata a Milano il 13.12.1972, in qualità di nuova legale rappresentante della predetta società;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**VISTO** il deposito cauzionale di € 2.582,28 - costituito mediante polizza fidejussoria n. 000857/ 115230217 costituita in data 11.11.2024 presso la "Groupama Assicurazioni S.p.A.";

**VISTI** gli artt. 8, 9, 11, 12, 115, 116, 118 e 120 del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e 204, 205, 219 e 220 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940 n. 635);

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196;

**VISTO** il D. Leg.vo n. 231/2007;

**VISTO** il D. Leg.vo n. 90/2017;

### D À L I C E N Z A

alla predetta sig.ra **MARINACCI Paola** per condurre un'agenzia di **RECUPERO CREDITI**, in qualità di legale rappresentante della società "**MEDIA CREDIT SERVICES S.r.l.**", con sede in **Milano, via Ludovico Di Breme n. 44- piano 1°**, con l'osservanza delle seguenti norme e prescrizioni:

1. obbligo di tenere un registro giornale delle operazioni compiute, vidimato dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza; l'obbligo di tenuta del registro può essere assolto anche nelle seguenti modalità:
  - a) adozione del sistema di registrazione AUI- Archivio Unico Informatico, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D. Leg.vo 231/2007;
  - b) adozione di un programma informatico aziendale, diverso dal predetto AUI, secondo le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia; in tale ipotesi l'agenzia di recupero crediti dovrà fornire alla Questura, a far data dal rilascio e con cadenza trimestrale, entro il termine massimo di 15 giorni, idoneo supporto informatico, immutabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo; **in mancanza di operazioni nel periodo è fatto obbligo di darne comunicazione formale con medesima cadenza**;
2. obbligo di conservare per cinque anni il registro delle operazioni in formato cartaceo, mentre il registro informatico deve essere conservato per dieci anni;

3. obbligo di presentare annualmente il certificato di conformità, in caso di iscrizione dell'agenzia a un Ente Bilaterale;
4. **obbligo di garantire l'esatta corrispondenza delle tariffe praticate ai committenti, con quelle iscritte nell'allegata tabella delle operazioni con le relative tariffe, che costituisce parte integrante della presente licenza;**
5. obbligo di esporre nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la suddetta tabella delle tariffe; tale obbligo può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione ai clienti (committenti) della licenza, delle relative prescrizioni, con compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe, nonché, ove esistente, del certificato liberatorio rilasciato dall'Ente Bilaterale citato;
6. divieto di richiedere ai debitori il pagamento di somme a titolo di spese di istituto o di istruzione della pratica;
7. i contratti di assunzione dell'incarico e il conferimento del mandato da parte del creditore possono essere stipulati anche con le modalità del commercio elettronico, ai sensi del D. Leg.vo 9 aprile 2003 n. 70;
8. **divieto di eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, in difetto della licenza di cui all'art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nel qual caso, al titolare è fatto obbligo di garantire l'effettiva separazione tra i vani destinati allo svolgimento delle distinte attività;**
9. la presente licenza non autorizza il titolare a compiere operazioni finanziarie disciplinate dal D. Leg.vo 385/93 e successive modificazioni;
10. obbligo di comunicare preventivamente, nel caso in cui l'attività di recupero crediti venga condotta anche per mezzo di propri collaboratori esterni (*agenti*), le loro generalità complete ed il rispettivo ambito territoriale;
11. i collaboratori esterni sono tenuti ad esibire copia della presente licenza ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di P.S. ed a fornire alle persone con le quali trattano compiute informazioni della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano;
12. obbligo di comunicare le eventuali sedi secondarie (*luoghi fisici*) o virtuali (*strutture non aperte al pubblico*) e le risorse strumentali delle quali si avvale (*numero di linee telefoniche, indirizzo sito web ed indirizzo e-mail aziendale*);
13. obbligo di comunicare mediante formale istanza di aggiornamento della licenza ogni variazione intervenuta successivamente al rilascio;
14. obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione dell'attività all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

Questa autorizzazione è personale e vale per i locali in essa indicati, ha carattere permanente ma può essere sospesa o revocata per abuso o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

**Tale licenza autorizza a svolgere l'attività di recupero crediti stragiudiziale senza limiti territoriali.**

Milano, 31/01/2025

d'ordine del Questore  
Il Dirigente  
Guida

me

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
PAOLA FERRO  
In Data/On Date:  
venerdì 31 gennaio 2025 12:35:54